SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 983)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COSSIGA)

e dal Ministro della Sanità

(ANIASI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FOSCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1980

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'istituzione del servizio sanitario nazionale, prevede al titolo III (articolo 65 e seguenti) le norme relative al passaggio dei servizi, beni e personale degli enti disciolti e dei beni e del personale degli enti locali alle unità sanitarie locali secondo criteri di organizzazione fissati in parte dalla Amministrazione centrale dello Stato, in parte dalle legislazioni regionali. Nel frattempo si è provveduto a commissariare gli enti disciolti per gli adempimenti necessari al passaggio.

Il ritardo nell'attuazione della riforma, derivante da complesse situazioni, ha indotto il Governo a presentare nel dicembre scorso il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. Le disposizioni di tale ultimo provvedimento hanno sostanzialmente garantito la gradualità del passaggio dal vecchio al nuovo sistema, fornendo alle Regioni la potestà di indirizzo e di direttiva ai commissari degli enti e delle gestioni in liquidazione, fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni che la

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

legge n. 833 del 1978 attribuiva con l'articolo 77 agli enti locali.

Poichè ad oggi non tutte le Regioni hanno emanato le norme di organizzazione delle unità sanitarie locali e in termini operativi solo alcune (Umbria, Piemonte, Emilia, Liguria, Lazio e Veneto) saranno in grado a breve di assicurare l'effettiva operatività delle unità sanitarie locali, si pone l'urgenza di dettare norme di raccordo per consentire la continuità delle prestazioni sanitarie agli aventi diritto tramite le gestioni commissariali degli enti disciolti fino alla data che le singole Regioni fisseranno per l'effettiva operatività delle citate unità sanitarie locali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1980.

Nell'interesse superiore di garantire l'assistenza ai cittadini, le gestioni commissariali, vincolate alle determinazioni di indirizzo delle Regioni, si pongono quale cerniera operativa di continuità per dare alle Regioni i supporti strumentali transitori preordinati alla effettiva operatività delle unità sanitarie locali (articolo 2).

Viene, peraltro, previsto (articolo 1, terzo comma) il termine massimo del 31 dicembre 1980 entro il quale le Regioni devono dare attuazione alla legge n. 833 del 1978, ponendo in essere gli strumenti normativi e amministrativi necessari per l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali. La mancata osservanza del termine predetto potrà indurre il Governo a promuovere lo scioglimento dei consigli regionali inadempienti, ai sensi dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione.

Per altro verso il provvedimento dispone la continuazione della gestione di liquidazione affidata ai commissari liquidatori fino al 31 dicembre 1980, in modo da consentire una più compiuta definizione delle pratiche pendenti.

In coerenza con le indicazioni di premessa il testo del provvedimento si snoda su un duplice ordine di prescrizioni, partitamente rivolte a disciplinare la gestione di liquidazione, che avrà termine il 31 dicembre 1980, e la gestione sanitaria, protratta secondo la richiesta delle Regioni fino al limite massimo sopra indicato.

Con riferimento al primo ordine di prescrizioni è prevista la semplificazione delle operazioni delle gestioni liquidatorie delle Casse mutue dei coltivatori diretti (art. 3) e delle altre categorie di lavoratori autonomi (art. 4); il finanziamento delle gestioni stesse (artt. 6 e 16); la continuità del controllo (art. 7); la rendicontazione per gli esercizi 1979-1980 (art. 8); la gestione dei fondi integrativi (art. 9).

Con riferimento alla gestione provvisoria dell'attività sanitaria è previsto il temporaneo impiego del personale e dei beni occorrenti (artt. 3 e 5).

Inoltre il provvedimento contiene disposizioni volte a dare migliore sistemazione a talune situazioni connesse al funzionamento del servizio sanitario nazionale con riguardo alla verifica dei conti degli enti ospedalieri (art. 10), l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di liquidazione del Ministero del tesoro (artt. 11, 12, 13).

Ancora, la difficoltà di definire la quota di contribuzione dovuta dai cittadini, che pur essendo in via generale utenti, *ope legis*, del servizio sanitario nazionale non sono iscritti all'assicurazione obbligatoria di malattia, induce a introdurre alcuni correttivi tecnici e procedimentali all'articolo 63 della legge n. 833 del 1978 ed a precisare che il contributo, dovuto dai cittadini tenuti alla denuncia dei redditi ai fini dell'IRPEF, è riferito al dichiarante con il nucleo familiare a carico (art. 15).

Infine (art. 14), la difficoltà di definire l'equiparazione del personale comandato presso il Ministero della sanità con le corrispondenti qualifiche del personale statale suggerisce di differire di un mese tale definizione in relazione alla prossima approvazione del decreto-legge n. 813 (atto Senato) relativo all'assetto retributivo-funzionale del personale civile dello Stato nell'ambito generale relativo alla collocazione presso tutte le pubbliche amministrazioni del personale degli enti soppressi, e cioè al provvedimento che, ai sensi dell'articolo 24-*quinquies* della citata legge n. 33 del 1980, dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 1980.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali.

Decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 179 del 2 luglio 1980.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare in via transitoria le funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni di assistenza sanitaria svolte dai commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ove l'effettivo funzionamento delle unità sanitarie locali non sia possibile entro la data indicata nel precedente comma il Ministro della sanità, su richiesta dei presidenti delle Regioni interessate o delle province autonome di Trento e Bolzano, ovvero di propria iniziativa, dispone la continuazione della gestione commissariale di cui al precedente comma per l'esercizio delle attività sanitarie, che ha luogo secondo le direttive delle Regioni o delle Province stesse, fino al termine massimo del 31 dicembre 1980.

La mancata approvazione, entro il 31 dicembre 1980, da parte dei consigli regionali dei provvedimenti di cui all'articolo 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, potrà essere valutata ai fini dell'applicazione dell'articolo 126, comma primo, della Costituzione.

La data prevista nel primo comma dell'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la cessazione delle gestioni di liquidazione degli enti di cui al precedente primo comma è prorogata al 31 dicembre 1980.

Art. 2.

Sino all'attuazione del piano di riparto previsto dall'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1980, i beni mobili, immobili e le attrezzature destinate prevalente-

mente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse, servizi o gestioni autonome soppresse sono assegnati, a cura dei competenti commissari liquidatori, in comodato alle unità sanitarie locali operanti nel territorio in cui i predetti beni e attrezzature sono situati.

Alle spese relative ai beni di cui al comma precedente, comprese quelle di manutenzione, provvedono, fino al 31 dicembre 1980, i predetti commissari liquidatori di cui all'articolo 1 con i fondi che saranno somministrati dalle Regioni a carico del fondo sanitario nazionale.

Art. 3.

Le gestioni di liquidazione delle casse mutue comunali, intercomunali e frazionali di malattia per i coltivatori diretti, attribuite ai commissari liquidatori delle rispettive casse mutue provinciali, con decreto ministeriale 29 luglio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 9 agosto 1977, sono unificate, a tutti gli effetti, nelle gestioni liquidatorie delle predette casse mutue provinciali.

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano i collegi sindacali delle anzidette casse comunali, intercomunali e frazionali di malattia per i coltivatori diretti.

Art. 4.

Le gestioni di liquidazione non chiuse nel termine di cui al quarto comma del precedente articolo 1 riguardanti le casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti sono riassunte, ai fini degli adempimenti di cui al quarto comma dell'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a cura delle rispettive Federazioni nazionali.

Art. 5.

Per l'esercizio delle funzioni di assistenza sanitaria e per le operazioni di liquidazione i commissari liquidatori si avvalgono di distinti contingenti di personale stabiliti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro. I contingenti comprendono il personale in forza presso le gestioni di liquidazione alla data anzidetta e quello di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Nei confronti della generalità del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse, compreso quello trattenuto o richiamato per le esigenze di cui al presente articolo e al successivo articolo 11, l'inquadramento presso le amministrazioni alle quali esso sarà trasferito, in base ai processi di mobilità previsti dall'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà avere decorrenza unica dal 1° gennaio 1981.

Art. 6.

Per il finanziamento delle attività di liquidazione del secondo semestre 1980 degli enti, casse, servizi e gestioni di cui all'articolo 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, quale convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, ivi compreso l'onere per il personale adibito alle medesime attività, i commissari liquidatori sono autorizzati ad utilizzare le disponibilità di cassa derivanti dalla gestione dei residui attivi riferiti agli anni 1978 e precedenti.

Qualora le disponibilità di cassa di cui al precedente comma non risultassero sufficienti a far fronte agli oneri indifferibili delle gestioni di liquidazione, il Ministero del tesoro provvederà ai necessari finanziamenti a carico di un conto corrente di tesoreria alimentato mediante trasferimento dal conto corrente di cui al fondo previsto dall'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Art. 7.

Sino al termine di cui al secondo comma del precedente articolo 1 sono prorogate le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 29 giugno 1977, n. 349.

I comitati provinciali di cui all'articolo 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, restano in carica sino all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali delle rispettive circoscrizioni territoriali.

Art. 8.

Per gli esercizi finanziari 1979 e 1980 gli enti, casse e gestioni di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, danno il conto:

a) delle spese erogate dagli organi centrali sui fondi assegnati ai sensi dell'articolo 52, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) delle spese sanitarie giustificate ai sensi dell'articolo 50, secondo comma, della citata legge n. 833;

c) delle spese erogate a carico dei fondi non provenienti dal fondo sanitario nazionale;

d) delle entrate contributive e degli altri proventi riscossi negli esercizi medesimi e versati all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 69 della stessa legge n. 833.

Danno, inoltre, la esposizione:

a) dei residui attivi e passivi esistenti all'inizio dei predetti esercizi, delle variazioni intervenute nel corso della gestione e della situazione al termine di ciascun esercizio;

b) del complessivo movimento finanziario in entrata ed in uscita;

c) della situazione patrimoniale al termine di ciascuna gestione, con evidenziazione delle variazioni intervenute nel corso delle stesse.

Tali documenti saranno corredati della relazione illustrativa del commissario liquidatore nonchè di quella del collegio sindacale.

Art. 9.

I commissari liquidatori degli enti, casse e servizi soppressi ai sensi dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, quale convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, fino all'attuazione del disposto di cui all'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1980, provvedono all'amministrazione, con apposita contabilità separata, dei fondi integrativi di previdenza di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, assicurando la continuità delle prestazioni agli aventi diritto secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, nonchè il pagamento delle indennità di fine rapporto e dell'indennità integrativa speciale.

Entro la data del 31 dicembre 1980 l'Istituto nazionale della previdenza sociale con deliberazione del proprio consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, stabilirà i criteri e le modalità per dare completa attuazione al disposto dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al fine di assicurare la corresponsione dei trattamenti di cui al primo comma del presente articolo, spettanti agli aventi diritto.

Art. 10.

Al primo comma dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo la locuzione: « unità sanitarie locali » vengono aggiunte le parole « ove operanti ».

Dopo il primo comma dello stesso articolo 23-*ter* è aggiunto il seguente:

« La situazione dei debiti e crediti di cui al precedente primo comma, così come verificata dalle Regioni, è dalle medesime sottoposta ai collegi dei revisori dei conti degli enti ospedalieri interessati, in carica al 31 dicembre 1979, i quali provvedono ad attestare la corrispondenza dei residui passivi ad obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonchè a verificare la sussistenza del titolo giuridico della eventuale eliminazione dei residui attivi ».

Art. 11.

Lo speciale ufficio liquidazioni istituito con legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è posto alle dirette dipendenze del ragioniere generale dello Stato.

Per l'accelerazione delle operazioni di liquidazione, l'ufficio di cui al precedente comma è articolato in settori di attività liquidatoria per gruppi omogenei di enti, da individuarsi con decreti del Ministro del tesoro, cui sono preposti consiglieri ministeriali aggiunti della Ragioneria generale dello Stato.

Ai fini della prosecuzione delle operazioni di liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni autonome soppresse l'ufficio liquidazioni può anche avvalersi dell'opera degli ex commissari liquidatori nominati in applicazione dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Lo svolgimento di attività amministrative di carattere generale dell'ufficio liquidazioni è attribuito ad apposite divisioni stabilite con decreto dello stesso Ministro del tesoro in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

L'unicità di indirizzo e di coordinamento dell'ufficio liquidazioni è assicurata da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato appositamente incaricato con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 12.

All'articolo 15 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è aggiunto il seguente comma:

« Alle occorrenze finanziarie del fondo di cui al precedente articolo 14 si provvede con conferimenti da stabilirsi annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio ».

Art. 13.

Allo scopo di consentire la definitiva chiusura di gestioni liquidatorie, tra gli articoli 10 e 11 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è inserito il seguente articolo 10-*bis*:

« Gli immobili che per accertate ed obiettive difficoltà non risultino alienabili potranno essere devoluti, mediante decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, al demanio dello Stato ».

Art. 14.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con la legge 29 febbraio 1980, n. 33, ai fini del trasferimento al Ministero della sanità del personale contemplato dalla norma stessa, è fissato al 1° agosto 1980.

Il quarto comma dell'articolo 24 indicato nel precedente comma è sostituito dal seguente:

« Gli oneri relativi al personale trasferito, valutati in lire 3 miliardi per il periodo 1° agosto-31 dicembre 1980, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. A tal fine viene corrispondentemente ridotto lo stanziamento previsto per il capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ».

Art. 15.

L'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie è modificato come segue:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini di cui al comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un contributo per l'assistenza di malattia, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma. Gli adempimenti per la riscossione ed il recupero in via giudiziale della quota di cui al precedente comma sono affidati all'INPS che vi provvederà secondo le norme e le procedure che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sarà stabilita la procedura di segnalazione all'INPS dei soggetti tenuti al pagamento. Per il mancato versamento o per l'omessa od infedele denuncia dei dati indicati nel decreto di cui al comma precedente si applicano le sanzioni previste per i datori di lavoro soggetti alle procedure di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1969.

L'entità del contributo e la modalità di versamento per i cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi sono disciplinate dal decreto di cui all'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. »;

al quarto comma sono soppresse le parole « nel piano nazionale »;

sono soppressi il sesto ed il settimo comma.

Art. 16.

I compensi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, a favore dei commissari liquidatori continuano a far carico alle rispettive gestioni liquidatorie. Nella ipotesi di pluralità di incarichi conferiti ad un medesimo commissario la misura dei predetti compensi è ridotta del cinquanta per cento per ciascuno degli incarichi successivi al primo.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1980.

PERTINI

COSSIGA — ANIASI — PANDOLFI — LA MALFA — FOSCHI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO